



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Alessandro BENIGNI Consigliere

Benedetto BRANCOLI BUSDRAGHI Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21547 del registro di Segreteria e  
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Liguria

contro

Carmelo Lauria, nato a Licata (AG) il 20 gennaio 1959, rappresentato e difeso  
dall'avv. Franco Aglietto.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 30 gennaio 2025, il primo referendario  
relatore Benedetto Brancoli Busdraghi, il pubblico ministero in persona del  
Sostituto procuratore generale dott. Gaetano Piazza e, per il sig. Lauria, l'avv.  
Franco Aglietto.

Ritenuto in

FATTO

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | Con atto di citazione depositato il 12 settembre 2024, la Procura ha citato in       |  |
|  | giudizio il sig. Carmelo Lauria, dipendente del Comune di Savona, per sentirlo       |  |
|  | condannare a risarcire il danno di euro 7.865,51, derivante dall'indebita            |  |
|  | percezione della retribuzione e dal danno all'immagine conseguente alla falsa        |  |
|  | attestazione di presenza in servizio, nonché dal disservizio cagionato ad alcuni     |  |
|  | Comuni liguri tramite la commissione di reati connessi all'immigrazione.             |  |
|  | In particolare, tra il 9 giugno e il 22 settembre 2020, il Comando di Polizia        |  |
|  | locale del Comune di Savona, mediante appostamenti, avrebbe accertato                |  |
|  | ripetuti comportamenti del convenuto, volti a posticipare l'entrata in servizio      |  |
|  | di circa 40 minuti giornalieri. Dopo aver timbrato il cartellino, infatti, il Lauria |  |
|  | si sarebbe allontanato dal posto di lavoro per compiere le commissioni più           |  |
|  | disparate. In 160 ore di appostamenti, la Polizia avrebbe riscontrato oltre 22       |  |
|  | ore e 52 minuti di assenza, nella quasi totalità dei giorni.                         |  |
|  | Il Comune ha licenziato il dipendente a far data dal 26 settembre 2020. Per i        |  |
|  | fatti in esame, con sentenza del Tribunale di Savona del 5 ottobre 2023, n. 548,     |  |
|  | è stata applicata, su richiesta del Lauria, la pena di 8 mesi di reclusione e 600    |  |
|  | euro di multa.                                                                       |  |
|  | Inoltre, con sentenza del Tribunale di Savona del 12 gennaio 2023, n. 18, è          |  |
|  | stata applicata, sempre su richiesta del Lauria, la pena due anni e quattro mesi     |  |
|  | di reclusione e la multa di euro 15.000,00, per aver compiuto atti diretti a         |  |
|  | procurare illegalmente l'ingresso e la permanenza di stranieri nel territorio        |  |
|  | dello stato. In particolare, dietro corrispettivo in denaro e in concorso con altri, |  |
|  | il convenuto avrebbe procurato un fittizio domicilio a cittadini brasiliani e        |  |
|  | curato le pratiche per il riconoscimento della residenza o della cittadinanza        |  |
|  | italiana, allegando alle domande documenti contraffatti, alterati o comunque         |  |
|  | 2                                                                                    |  |

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | illegalmente ottenuti. Nella commissione di tali reati, il convenuto avrebbe     |  |
|  | cagionato un danno da disservizio ai Comuni di Carcare, Sassello e Millesimo.    |  |
|  | La Procura ha, pertanto, contestato al convenuto i danni derivanti dall'indebita |  |
|  | percezione della retribuzione, quantificato in euro 398,93, il danno             |  |
|  | all'immagine arrecato al Comune di Savona, quantificato in euro 5.000,00, e il   |  |
|  | danno da disservizio arrecato alle amministrazioni comunali presso le quali,     |  |
|  | con metodo fraudolento, è stata richiesta la cittadinanza per conto terzi. Il    |  |
|  | danno da disservizio è stato quantificato in euro 2.466,58, da corrispondere per |  |
|  | euro 557,37 al Comune di Carcare, euro 553,21 al Comune di Sassello ed euro      |  |
|  | 1.356,00 al Comune di Millesimo.                                                 |  |
|  | Con memoria dell'avv. Aglietto del 28 gennaio 2025, si è costituito in giudizio  |  |
|  | il convenuto.                                                                    |  |
|  | Quest'ultimo non ha formulato osservazioni sul danno da indebita percezione      |  |
|  | della retribuzione, confermando anche la correttezza della sua quantificazione.  |  |
|  | In relazione al danno all'immagine, la difesa ha rilevato che il danno           |  |
|  | all'immagine non potrebbe essere presunto ma dovrebbe essere provato. Il         |  |
|  | convenuto non avrebbe rivestito, all'epoca dei fatti, ruoli di responsabilità    |  |
|  | all'interno dell'ente di appartenenza e la circostanza che egli avesse ricoperto |  |
|  | nel tempo incarichi sindacali non sarebbe di per sé idonea a generare un danno   |  |
|  | per il datore di lavoro pubblico. Inoltre, la vicenda non avrebbe avuto alcun    |  |
|  | clamore mediatico. La difesa ha, quindi, eccepito l'infondatezza della           |  |
|  | domanda di condanna per danno all'immagine, chiedendo, in via graduata, di       |  |
|  | determinarlo in misura diversa da quella chiesta dalla Procura e comunque non    |  |
|  | superiore al doppio dell'utilità percepita dal convenuto.                        |  |
|  | In relazione al danno da disservizio, mancherebbe la prova di una effettiva      |  |
|  | 3                                                                                |  |

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | partecipazione del Lauria a condotte foriere di danni ai Comuni interessati.      |  |
|  | La difesa ha, quindi, chiesto di respingere le domande relative al danno          |  |
|  | all'immagine ed al danno da disservizio in quanto infondate e comunque non        |  |
|  | provate o, in via subordinata, di accoglierle nei limiti di quanto provato e      |  |
|  | dimostrato o di ridurre gli importi richiesti in atto di citazione.               |  |
|  | All'udienza del 31 gennaio 2025, il rappresentante del Pubblico Ministero ha      |  |
|  | rilevato la tardiva costituzione del convenuto e la conseguente decadenza dalla   |  |
|  | proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio.                               |  |
|  | Nel merito, secondo l'Accusa, il danno all'immagine derivante dalla falsa         |  |
|  | attestazione della presenza in servizio non richiederebbe una sentenza passata    |  |
|  | in giudicato. Inoltre, la condotta del convenuto, pur senza clamore mediatico,    |  |
|  | avrebbe avuto un significativo impatto nella comunità locale. Il Pubblico         |  |
|  | Ministero ha, quindi, insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.     |  |
|  | L'avv. Aglietto, per il convenuto, nel richiamarsi alla comparsa di costituzione, |  |
|  | ha stigmatizzato la quantificazione del danno all'immagine, ritenuta eccessiva    |  |
|  | anche rispetto al parametro del doppio dell'utilità percepita previsto dall'art.  |  |
|  | 1, comma 1 sexies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.                            |  |
|  | Il Pubblico Ministero ha replicato che il criterio del <i>duplum</i> non potrebbe |  |
|  | assurgere a criterio assoluto e che il clamore potrebbe interessare anche una     |  |
|  | comunità di ridotte dimensioni.                                                   |  |
|  | Considerato in                                                                    |  |
|  | DIRITTO                                                                           |  |
|  | 1. Il Collegio riscontra, in primo luogo gli estremi del danno da illegittima     |  |
|  | percezione della retribuzione. In particolare, gli appostamenti svolti dalla      |  |
|  | Polizia locale hanno evidenziato senza possibilità di equivoco che il Lauria si   |  |
|  | 4                                                                                 |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | assentava indebitamente durante l'orario di lavoro presso il Comune,               |  |
|  | simulando la propria presenza in servizio.                                         |  |
|  | Egli, infatti, nel periodo tra il 9 giugno 2020 e il 22 settembre 2022, dopo aver  |  |
|  | timbrato il cartellino segna tempo, è stato osservato recarsi a comprare il        |  |
|  | giornale, andare al bar o all'ufficio postale o a fare spese in generale. Sulla    |  |
|  | base della segnalazione della Polizia, il Comune ha rilevato 22 ore e 52 minuti    |  |
|  | di assenza, ripartite su oltre 20 giorni di osservazione. I tabulati relativi alle |  |
|  | timbrature, peraltro, non danno evidenza di deduzione dall'orario o di             |  |
|  | inserimento di timbrature manualmente a consuntivo.                                |  |
|  | Sussiste, quindi, il danno da indebita percezione della retribuzione di euro       |  |
|  | 398,93 contestato dalla Procura, calcolato moltiplicando il costo orario di euro   |  |
|  | 17,71 per il tempo di assenza del dipendente.                                      |  |
|  | 2. Con riferimento al danno all'immagine, l'art. 55-quinquies, comma 2, del        |  |
|  | decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 impone al dipendente di una              |  |
|  | Pubblica Amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in             |  |
|  | servizio con mezzi fraudolenti di "risarcire il danno patrimoniale, pari al        |  |
|  | compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia          |  |
|  | accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui                |  |
|  | all'articolo 55-quater, comma 3-quater".                                           |  |
|  | Quest'ultima disposizione prevede, tra l'altro, in caso di sospensione per falsa   |  |
|  | attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante    |  |
|  | strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, la    |  |
|  | denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura           |  |
|  | regionale della Corte dei conti entro venti giorni dall'avvio del procedimento     |  |
|  | disciplinare.                                                                      |  |
|  | 5                                                                                  |  |

|  |                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                            |  |
|  | In sintonia con la giurisprudenza, il danno deve essere valutato in via                    |  |
|  | equitativa, facendo riferimento ai tradizionali canoni della posizione del                 |  |
|  | soggetto agente, del <i>clamor fori</i> e della gravità dei fatti (in tal senso, <i>ex</i> |  |
|  | <i>plurimis</i> , Sez. I giur. centr. d'ap., n. 73/2021; Sez. II giur. centr. d'ap., n.    |  |
|  | 146/2020; Sez. III giur. centr. d'ap., 118/2021).                                          |  |
|  | La condotta del Lauria ha arrecato un indubbio danno all'immagine                          |  |
|  | dell'Amministrazione. Il nocumento consiste nel pregiudizio subito dalla                   |  |
|  | Pubblica Amministrazione per la perdita di prestigio, nonché nella lesione                 |  |
|  | dell'affidamento posto in essa dai cittadini e dai suoi dipendenti e collaboratori         |  |
|  | ( <i>ex multis</i> , Cass., SS.UU., 12 aprile 2012, n. 5756). Condotte illecite possono,   |  |
|  | infatti, determinare un sentimento di sfiducia e scoraggiamento, ingenerando               |  |
|  | anche la percezione, sia nei dipendenti della Pubblica Amministrazione, sia nei            |  |
|  | cittadini, che i comportamenti patologici siano una caratteristica usuale                  |  |
|  | dell'attività dell'ente pubblico (cfr., <i>ex multis</i> , Sez. II giur. centr. d'ap., 24  |  |
|  | marzo 2017, n. 153). In tale prospettiva, vengono lese la credibilità e                    |  |
|  | l'affidabilità dell'Amministrazione, con ripercussioni anche sulla sua efficacia           |  |
|  | e sul suo buon andamento e conseguente obbligo risarcitorio a carico degli                 |  |
|  | autori del danno.                                                                          |  |
|  | Con riguardo al <i>clamor fori</i> , come già osservato da questa Corte, la risonanza      |  |
|  | mediatica non integra un elemento costitutivo del danno all'immagine, ma è                 |  |
|  | soltanto uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del                  |  |
|  | risarcimento (in tal senso, da ultimo, Corte dei conti, Sez. III giur. centr. d'ap.,       |  |
|  | 12 novembre 2024, n. 259).                                                                 |  |
|  | Nella fattispecie, sebbene la notizia non risulti aver avuto risalto mediatico, il         |  |
|  | danno all'immagine si è manifestato all'interno dell'Amministrazione e fra una             |  |
|  | 6                                                                                          |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | parte della popolazione savonese. Nei confronti dei colleghi del Lauria, infatti,  |  |
|  | è apparsa l'immagine di un ente poco rigoroso, dove è consentito ignorare la       |  |
|  | normativa sull'orario di lavoro. Il comportamento del convenuto avrebbe            |  |
|  | potuto incoraggiare atti emulativi di una condotta di certo non virtuosa. Inoltre, |  |
|  | il danno all'immagine dell'amministrazione si è manifestato anche presso i         |  |
|  | titolari degli esercizi commerciali frequentati dal Lauria, che si recava a fare   |  |
|  | commissioni manifestamente in orario di lavoro.                                    |  |
|  | Con riguardo al ruolo svolto dal soggetto agente, pur non ricoprendo un            |  |
|  | incarico dirigenziale, egli era nondimeno un funzionario comunale, dunque un       |  |
|  | soggetto rappresentativo dell'ente.                                                |  |
|  | Con riferimento alla gravità della condotta, la falsa attestazione di presenza in  |  |
|  | servizio integra gli estremi di una condotta decettiva meschina e perniciosa,      |  |
|  | tanto da portare il legislatore a sanzionarla con il licenziamento senza           |  |
|  | preavviso e a prevedere espressamente il risarcimento del danno all'immagine.      |  |
|  | Nella fattispecie, impressiona anche la ripetitività e la consistenza delle        |  |
|  | assenze nell'evidente spregio delle convenzioni etiche, oltre che della legge,     |  |
|  | nella presumibile convinzione dell'impunità.                                       |  |
|  | Per quanto precede, il Collegio ritiene equo parametrare il danno all'immagine     |  |
|  | all'importo di euro 398,93, pari alla remunerazione indebitamente percepita.       |  |
|  | 3. Per quanto riguarda il danno da disservizio, gli atti di causa e le             |  |
|  | intercettazioni effettuate nell'ambito del processo penale dimostrano il           |  |
|  | coinvolgimento del convenuto nel compimento di atti illeciti nei confronti dei     |  |
|  | Comuni di Carcare, Sassello e Millesimo, volti a supportare diversi cittadini      |  |
|  | stranieri nella richiesta e nel conseguimento della cittadinanza italiana anche    |  |
|  | tramite la presentazione di documenti falsi.                                       |  |
|  | 7                                                                                  |  |

|  |                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                               |  |
|  | In particolare, le <i>chat</i> su <i>whatsapp</i> evidenziano la ripetuta ricezione, da parte |  |
|  | della sig.ra (Omissis), di documenti e informazioni relativi a richieste di                   |  |
|  | cittadinanza, nonché copia della documentazione a supporto, la cui                            |  |
|  | contraffazione era in via di perfezionamento.                                                 |  |
|  | Non constano risposte del Lauria, ma egli non risulta aver mai preso le distanze              |  |
|  | dai messaggi ricevuti dalla sig.ra (Omissis) o bloccato il suo numero. Tale                   |  |
|  | contegno conferma il suo pieno coinvolgimento nella vertenza in esame.                        |  |
|  | Il coinvolgimento del convenuto emerge, comunque, con evidenza dal fatto                      |  |
|  | che egli eseguiva anche operazioni, pagando nel corso 2020, per conto della                   |  |
|  | sig.ra (Omissis), il canone degli affitti messi a disposizione degli stranieri.               |  |
|  | Le azioni del Lauria e dei suoi complici hanno arrecato un disservizio ai                     |  |
|  | Comuni interessati, costretti dapprima a istruire fascicoli sulla base di                     |  |
|  | documentazione false e, poi, a ripristinare la legalità violata.                              |  |
|  | I Comuni di Carcare, Sassello e Millesimo hanno trasmesso informazioni sui                    |  |
|  | costi sostenuti per i propri dipendenti a causa dell'attività illecita del Lauria e           |  |
|  | dei suoi complici. Conformemente all'atto di citazione, il danno da disservizio               |  |
|  | deve essere quantificato in tali costi, pari a euro 557,37 per il Comune di                   |  |
|  | Carcare, euro 553,21 per il Comune di Sassello ed euro 1.356,00 per il Comune                 |  |
|  | di Millesimo.                                                                                 |  |
|  | 4. Con riferimento all'elemento psicologico, la condotta del convenuto è                      |  |
|  | connotata dal dolo.                                                                           |  |
|  | La reiterazione e la modalità delle false attestazioni di presenza in servizio non            |  |
|  | lasciano dubbi sull'intenzionalità dell'operato del Lauria, evidentemente teso                |  |
|  | a far decorrere il tempo di servizio mentre si dedicava ad altro.                             |  |
|  | Anche il danno da disservizio cagionato ai Comuni di Carcare, Sassello e                      |  |
|  | 8                                                                                             |  |

|  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|  | Millesimo è il prodotto di una condotta dolosa, concretizzatasi nella             |                                                                                                                                                                                                               |
|  | partecipazione a una condotta illecita, accertata e sanzionata anche in sede      |                                                                                                                                                                                                               |
|  | penale.                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |
|  | 5. Il convenuto deve, pertanto, essere condannato a rifondere a titolo di dolo    |                                                                                                                                                                                                               |
|  | la somma di euro 797,86 in favore del Comune di Savona, di cui euro 398,93        |                                                                                                                                                                                                               |
|  | a titolo di danno da illegittima percezione della retribuzione ed euro 398,93 per |                                                                                                                                                                                                               |
|  | danno all'immagine, oltre a interessi e rivalutazione monetaria secondo gli       |                                                                                                                                                                                                               |
|  | indici Istat, nonché la somma di euro 557,37 in favore del Comune di Carcare      |                                                                                                                                                                                                               |
|  | e la somma di euro 553,21 in favore del Comune di Sassello ed euro 1.356,00       |                                                                                                                                                                                                               |
|  | in favore del Comune di Millesimo.                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|  | 6. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate |                                                                                                                                                                                                               |
|  | come da dispositivo.                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
|  | P.Q.M.                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
|  | La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,               |                                                                                                                                                                                                               |
|  | definitivamente pronunciando:                                                     |                                                                                                                                                                                                               |
|  | - condanna Carmelo Lauria a risarcire la somma di euro 797,86 in favore del       |                                                                                                                                                                                                               |
|  | Comune di Savona, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat        |                                                                                                                                                                                                               |
|  | dalla data del licenziamento fino al deposito della sentenza, la somma di euro    |                                                                                                                                                                                                               |
|  | 557,37 in favore del Comune di Carcare, la somma di euro 553,21 in favore         | Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del<br>D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le<br>spese di giustizia del presente<br>giudizio, sino a questa decisione,<br>si liquidano in € 383,96<br>(euro Trecentottantatre/96). |
|  | del Comune di Sassello e la somma di euro 1.356,00 in favore del Comune           |                                                                                                                                                                                                               |
|  | di Millesimo, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza fino alla   |                                                                                                                                                                                                               |
|  | data del pagamento;                                                               | Genova, 21 febbraio 2025                                                                                                                                                                                      |
|  | condanna Carmelo Lauria al pagamento delle spese di giudizio, liquidate           | per Il Direttore della Segreteria<br>Elena Asta                                                                                                                                                               |
|  | dalla Segreteria con nota a margine della presente sentenza;                      | Il Funzionario Amm.vo<br>Alfredo Ferrari                                                                                                                                                                      |
|  | manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.                                  | Firmato digitalmente                                                                                                                                                                                          |
|  | 9                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

## L'estensore

## Il Presidente

Benedetto Brancoli Busdraghi

Piero Carlo Floreani

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 21 febbraio 2025

per Il Direttore della Segreteria Elena Asta

## Il Funzionario Amministrativo

Alfredo Ferrari

Firmato digitalmente